



IMPLEMENTAZIONE DEL REGOLAMENTO D'ISTITUTO E DEL REGOLAMENTO DISCIPLINARE SEZIONE PREVENZIONE E CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO

ai sensi del comma 2 art. 5 L. 29 Maggio 2017

VISTA la Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 recante " linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";

VISTA la direttiva MPI n.30 del 15 marzo 2007 recante "linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo dei" telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l' attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";

VISTA la direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007 recante" linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all' utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;

VISTA la direttiva MIUR n. 1455/06; VISTO il D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti"; VISTE le linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo, MIUR aprile 2015;

VISTA la Dichiarazione dei diritti in internet del 14 luglio 2015;

VISTA la Legge 29 maggio 2017 n. 71;

VISTO il Documento MIUR 27 Ottobre 2017: Aggiornamento Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo;

VISTI gli artt.3-33-34 Cost. italiana;

VISTI gli artt.581-582-594-595-610-612-635 del Codice penale;

VISTI gli artt.2043-2047-2048 Codice civile.

viene integrato il Regolamento d'Istituto

Art. 1

Con il termine **bullismo** si identificano quelle azioni e quei comportamenti minacciosi, intimidatori ed aggressivi intenzionali, eseguiti da una persona singola o da un gruppo, che mirano deliberatamente a far male o a danneggiare un coetaneo che non può facilmente difendersi, in quanto più debole o in minoranza, oppure talmente intimorito e suggestionato da non porre in essere alcuna reazione difensiva.

L'azione, per essere qualificata come bullismo, deve avere altre caratteristiche essenziali, cioè deve trattarsi di atteggiamenti ripetuti e costanti nel tempo, protrahendosi per settimane, talvolta mesi o anni, in tal modo l'azione singola non viene valutata in sé ma come appartenente ad un progetto distruttivo e lesivo della persona più ampio ed anche più grave.

Il bullismo può assumere le seguenti forme:

- **fisico**: colpire con pugni o calci, appropriarsi degli effetti personali di qualcuno o danneggiarli;
- **verbale**: deridere, insultare, prendere in giro ripetutamente qualcuno, fare affermazioni razziste;
- **relazionale**: escludere uno o più coetanei dai gruppi di aggregazione;
- **indiretto**: diffondere pettegolezzi fastidiosi su uno studente.

Art. 2

per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

Le modalità di interazione sono:

- Telefonate

- Messaggi (con o senza immagini)
- Chat sincrone
- Social network
- Siti di domande e risposte
- Siti di giochi online
- Forum online

Si considerano modalità specifiche per raggiungere lo scopo :

- **pettegolezzi** diffusi attraverso messaggi sui cellulari, mail, social network;
- postando o inoltrando informazioni,immagini o video imbarazzanti;
- **rubando l'identità e il profilo di altri, o costruendone di falsi**, al fine di mettere in imbarazzo o danneggiare la reputazione della vittima;
- **insultando o deridendo** la vittima attraverso messaggi sul cellulare, mail, social network, blog o altri media;
- facendo **minacce fisiche** alla vittima attraverso un qualsiasi media.

Si considerano tipologie persecutorie qualificate :

Flaming

Con tale termine si indicano messaggi elettronici, violenti e volgari, mirati a suscitare "battaglie" verbali online, tra due o più contendenti, che si affrontano ad "armi pari" (il potere è, infatti, bilanciato e non sempre è presente una vittima come nel tradizionale bullismo) per una durata temporale determinata dall'attività online condivisa.

Il flaming può essere, infatti, circoscritto ad una o più conversazioni che avvengono nelle chat o la partecipazione (soprattutto degli adolescenti di sesso maschile) ai videogiochi interattivi su internet (game).

In questo secondo caso, ad esempio, possono essere presi di mira, con insulti e minacce, i principianti che, con il pretesto di errori inevitabilmente connessi all'inesperienza, diventano oggetto di discussioni aggressive.

Il divertimento sembra collegato, allora, non solo alla partecipazione al game interattivo, ma soprattutto al piacere di insultare o minacciare il nuovo arrivato (new user) che, sentendosi protetto dall'anonimato e dalla conseguente, presunta, invisibilità, può rispondere egli stesso in modo fortemente aggressivo alle provocazioni, alimentandole.

E' bene, però, precisare che una lunga sequenza di messaggi insultanti e minacciosi (flame war) potrebbe, in alcuni casi, precedere una vera e propria aggressione nella vita reale.

Caratteristica di tale tipologia è l'intenzionalità, escalation simmetrica (contendenti in posizione one up che lottano per l'affermazione del potere), durata circoscritta all'attività online condivisa.

Harassment

Dall'inglese "molestia", consiste in messaggi scortesi, offensivi, insultanti, disturbanti, che vengono inviati ripetutamente nel tempo, attraverso E-mail, SMS, MMS, telefonate sgradite o talvolta mute.

A differenza di quanto accade nel flaming, sono qui riconoscibili le proprietà della persistenza (il comportamento aggressivo è reiterato nel tempo) e della asimmetria di potere tra il cyber-bullo (o i cyber-bulli) e la vittima.

Si tratta, dunque, di una relazione sbilanciata nella quale, come nel tradizionale bullismo, la vittima è sempre in posizione one down, subisce, cioè, passivamente le molestie o, al massimo, tenta, generalmente senza successo, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni.

Può talvolta anche accadere che la vittima replichi ai messaggi offensivi con comunicazioni altrettanto scortesi ed aggressive, ma, differentemente da quanto avviene nel Flaming, l'intento è unicamente quello di far cessare i comportamenti molesti.

In alcuni casi, il cyberbullo, per rafforzare la propria attività offensiva, può anche coinvolgere i propri contatti online (mailing list), che, magari pur non conoscendo direttamente lo studente target, si prestano a partecipare alle aggressioni online, tale fenomeno viene chiamato "**harassment con reclutamento volontario**".

In tale tipologia si nota l'intenzionalità, la relazione complementare rigida (persecutore in posizione one up, vittima in posizione one down), persistenza, talvolta stabilizzata dal contributo attivo e richiesto di altri utenti della rete (reclutamento volontario).

Cyberstalking

Quando l'harassment diviene particolarmente insistente ed intimidatorio e la vittima comincia a temere per la propria sicurezza fisica, il comportamento offensivo assume la denominazione di cyber-persecuzione.

E' facile riscontrare il cyberstalking nell'ambito di relazioni fortemente conflittuali con i coetanei o nel caso di rapporti sentimentali interrotti.

In questo caso, il cyberbullo, oltre a minacciare la vittima di aggressioni fisiche può diffondere materiale riservato in suo possesso (fotografie sessualmente esplicite, videoclip intimi, manoscritti personali) nella rete.

Qui osserviamo oltre che l'intenzionalità e la relazione complementare rigida, la persistenza ed il grave pericolo per l'incolumità fisica della vittima.

Denigration

L'obiettivo del cyberbullo è, in questo caso, quello di danneggiare la reputazione o le amicizie di un coetaneo, diffondendo online pettegolezzi o altro materiale offensivo.

I cyberbulli possono, infatti, inviare o pubblicare su internet immagini (fotografie o videoclip) alterate della vittima, ad esempio, modificando il viso o il corpo dello studente target al fine di ridicolizzarlo, oppure rendendolo protagonista di scene sessualmente esplicite, attraverso l'uso di fotomontaggi. In questi casi, i coetanei che ricevono i messaggi o visualizzano su internet le fotografie o i videoclip non sono, necessariamente, le vittime (come, invece, prevalentemente avviene nell'harassment e nel cyberstalking) ma **spettatori**, talvolta **passivi** del cyberbullismo (quando si limitano a guardare), più facilmente **attivi** (se scaricano – download – il materiale, lo segnalano ad altri amici, lo commentano e lo votano).

Dunque, a differenza di quanto avviene nel cyberstalking, l'attività offensiva ed intenzionale del cyberbullo può concretizzarsi in una sola azione (esempio: pubblicare una foto ritoccata del compagno di classe), capace di generare, con il contributo attivo, ma non necessariamente richiesto, degli altri utenti di internet ("**reclutamento involontario**"), effetti a cascata non prevedibili.

Ricordiamo, infine, che la denigration è la forma di cyberbullismo più comunemente utilizzata dagli studenti contro i loro docenti: numerosi sono, infatti, i videoclip, gravemente offensivi, presenti su internet, riportanti episodi della vita in classe.

In alcuni casi le scene rappresentate sono evidentemente false e, dunque, ricostruite ad hoc dallo studente, talvolta sono, purtroppo, vere.

Impersonation

Se uno studente viola l'account di qualcuno (perché ha ottenuto consensualmente la password o perché è riuscito, con appositi programmi, ad individuarla) può farsi passare per questa persona e inviare messaggi (e-mail) con l'obiettivo di dare una cattiva immagine della stessa, crearle problemi o metterla in pericolo, danneggiarne la reputazione o le amicizie.

Pensiamo, ad esempio, al caso dello studente che, impossessatosi dell'account di un coetaneo, invia, dalla mail dell'ignaro proprietario, con facilmente immaginabili conseguenze, messaggi minacciosi ai compagni di classe o ai docenti.

Outing and Trickery

Si intende con il termine "outing" una forma di cyberbullismo attraverso la quale, il cyberbullo, dopo aver "salvato" (registrazione dati) le confidenze spontanee (outing) di un coetaneo (SMS, Chat, etc), o immagini riservate ed intime, decide, in un secondo momento, di pubblicarle su un Blog e/o diffonderle attraverso E-mail.

In altri casi, il cyberbullo può sollecitare, con l'inganno (trickery), "l'amico" a condividere online segreti o informazioni imbarazzanti su se stesso o un'altra persona per poi diffonderli ad altri utenti della rete, o minacciarlo di farlo qualora non si renda disponibile ad esaudire le sue richieste (talvolta anche sessuali).

Il cyberbullo può, dunque, avere inizialmente un rapporto bilanciato con la futura vittima, o quantomeno fingere di averlo, per poi assumere una posizione prevaricatoria – one up – e contare sul contributo attivo ma non necessariamente richiesto degli altri navigatori di internet.

Exclusion

Il Cyberbullo decide di escludere intenzionalmente un coetaneo da un gruppo online ("lista di amici"), da una chat, da un game interattivo o da altri ambienti protetti da password. Talvolta gli studenti per indicare questa modalità prevaricatoria utilizzano il termine "bannare".

E' bene precisare che la leadership di un giovane studente è, attualmente, determinata non solo dai contatti che ha nella vita reale ma anche dal numero di "amici" raggiungibili online.

L'exclusion è, allora, una severa punizione, impartita dai coetanei, che determinando una netta riduzione di collegamenti amicali, riduce la popolarità, dunque, il potere.

Cyberbashing o Happy Slapping

É la situazione che si viene a creare quando un ragazzo o ragazza o un gruppo di ragazzi picchiano o danno degli schiaffi ad un coetaneo, mentre altri riprendono l'aggressione con il videotelefonino.

Si possono riprendere anche, col consenso o meno della vittima, situazioni intime o rapporti sessuali.

Le immagini vengono, poi, pubblicate su internet e visualizzate da utenti ai quali la rete offre, pur non avendo direttamente partecipato al fatto, occasione di condivisione online, possono commentare, aprire discussioni, votare il video preferito o più "divertente", consigliarne la visione ad altri, e così via.

Art.3

Sanzioni Disciplinari

| MANCANZE DISCIPLINARI | SANZIONE (secondo la gravità e la reiterazione) | SANZIONATORE | PROCEDURA |
|--|---|--|--|
| <p>Bullismo e Cyberbullismo (art.1 e art.2)</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Richiamo scritto con annotazioni sui registri. - Allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un massimo di 15 giorni, secondo la gravità dell'infrazione - Possibilità di conversione della sanzione in servizi utili alla comunità scolastica. Si veda Art 7 Regolamento disciplinare relativo ad (attività socialmente e culturalmente utili). | <ul style="list-style-type: none"> - Insegnante che ha accertato il comportamento - Consiglio di classe. | <ul style="list-style-type: none"> - Notifica al DS - Comunicazione ai genitori (anche per i maggiorenni) - Istruttoria del Consiglio di classe - Inserimento nel fascicolo dello Studente |

Art. 4

Modalità di segnalazione di situazioni e/o comportamenti a rischio

IL DIRIGENTE

ai sensi dell'art. 5, co. 1, l. 71/17 venuto a conoscenza di atti di cyberbullismo informa i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti, attivando al contempo adeguate azioni di carattere educativo, **"salvo che il fatto costituisca reato"**;

I GENITORI fanno istanza di oscuramento/rimozione/blocco dei contenuti al gestore del sito internet o del social media o al titolare del trattamento dati di rimuovere i contenuti entro 48 ore.

Infatti, se entro ventiquattro ore dal ricevimento dell'istanza i soggetti responsabili non abbiano comunicato di avere preso in carico la segnalazione, e entro quarantotto ore provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale provvede entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta. (www.garanteprivacy.it/cyberbullismo).


Le scuole possono, altresì, segnalare episodi di cyberbullismo e la presenza di materiale pedopornografico online al servizio Helpline di Telefono Azzurro 1.96.96, una piattaforma integrata che si avvale di telefono, chat, sms, whatsapp e skype - strumenti per aiutare i ragazzi e le ragazze a comunicare il proprio disagio - e alla Hotline "Stop-It" di Save the Children, all'indirizzo www.stop-it.it, che consente agli utenti della Rete di segnalare la presenza di materiale pedopornografico online. Attraverso procedure concordate, le segnalazioni sono successivamente trasmesse al Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia su Internet, istituito presso la Polizia Postale e delle Comunicazioni, per consentire le attività di investigazione necessarie.

Art.5

Ammonimento da parte del questore:

è estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.).

In caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia



è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

È bene sottolineare che l'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti, essendo sufficiente la sussistenza di un quadro indiziario che garantisca la verosimiglianza di quanto dichiarato.

PATTO DI CORRESPONSABILITA'

I Dirigenti Scolastici devono :

- 1) Definire le linee di indirizzo del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e del Patto di corresponsabilità, affinché contemplino misure dedicate al cyberbullismo;
- 2) Promuovere la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso :
 - Corsi di formazione, seminari, dibattiti che coinvolgano tutto il personale;
 - Aggiornare il Regolamento d'istituto prevedendo apposite norme in tema;
 - Informare genitori e studenti sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale;
 - Creare all'interno della scuola un "team antibullismo", nominando un docente in qualità di responsabile del coordinamento delle attività di prevenzione, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti disponibili a collaborare;
 - Rivolgersi a partners esterni alla scuola quali: servizi sociali e sanitari, aziende del privato; sociale, forze di polizia,... per realizzare un progetto di prevenzione;
 - Istituire un servizio di consulenza psicologica interno alla scuola;
 - Attuare collaborazioni con altre scuole, condividendo risorse, buone prassi ed idee;
 - Creare un banner dedicato sul sito scolastico in cui pubblicare iniziative ed esperienze didattiche in materia;
 - Fornire indicazioni utili, quali numeri telefonici e indirizzi mail a cui rivolgersi in caso di bisogno

Il Docente Referente per il Bullismo e Cyberbullismo

Coordina le iniziative di prevenzione e di contrasto del bullismo e cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

Coordina il gruppo di lavoro per la promozione della conoscenza e della consapevolezza del bullismo e del cyber bullismo.

Raccoglie e diffonde le buone pratiche educative, organizzative e azioni di monitoraggio.

Il gruppo di lavoro propone:

Progetti di istituto che coinvolgono genitori, studenti e tutto il personale, anche con la partecipazione di enti esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia;

Attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;

Convegni, seminari, corsi, attività anche per la giornata mondiale sulla sicurezza in internet "Safer Internet Day";

Aggiorna il Regolamento di Istituto in materia di Bullismo e Cyberbullismo.

Il Personale educativo deve :

- ❖ Educare alla cittadinanza attiva;
- ❖ Creare ambienti inclusivi che valorizzino le differenze;
- ❖ Celebrare i successi e creare un clima positivo in aula;
- ❖ Promuovere campagne informative che coinvolgano anche il personale ed il mondo esterno;
- ❖ Valutare periodicamente e aggiornare le pratiche di uso delle tecnologie prevedendo delle modalità formative e informative riguardo all'uso corretto dei mezzi informatici;
- ❖ Effettuare, in particolare, formazione sui rischi presenti in rete, sollecitandone un uso consapevole;
- ❖ Educare gli studenti alla prudenza, a non fornire dati e informazioni personali, ad abbandonare siti dai contenuti inquietanti, a non incontrare persone conosciute in rete senza averne prima parlato con i genitori;
- ❖ Mostrare agli studenti come usare e valutare criticamente ciò che incontrano durante la navigazione;

- ❖ Spiegare agli alunni che comportamenti illeciti nel mondo reale (es. insultare una persona, accedere illecitamente ad un sito o a un servizio, ecc..) si hanno anche in rete;
- ❖ Diffondere la conoscenza del codice disciplinare per gli studenti elaborato dalla scuola;
- ❖ Incoraggiare discussioni all'interno della classe sui siti che gli alunni trovano interessanti e divertenti ed invitarli a parlare dei siti in cui hanno incontrato argomenti che li hanno preoccupato o spaventati;
- ❖ Controllare periodicamente l'hard disk dei computer della scuola ed eliminare eventuali video, immagini o testi offensivi, avendo cura di conservarne una copia utile per eventuali e successivi accertamenti;
- ❖ Promuovere la visione di filmati come spunto per aprire dibattiti;

I Genitori devono:

- ✓ Essere formati/informati sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- ✓ Essere attenti ai comportamenti dei propri figli;
- ✓ Vigilare sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero alertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- ✓ Conoscere le azioni messe in campo dalla scuola e collaborare secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- ✓ Conoscere il codice di comportamento dello studente.

Per tutti gli operatori scolastici:

Le linee di orientamento del MIUR richiamano l'attenzione sull'esistenza di un **"Safer Internet Center per l'Italia"**(SIC), Centro Nazionale per la sicurezza in Rete.

Le scuole sono invitate a visitare il sito web del SIC ove esistono importanti materiali didattici sviluppati ad hoc per le istituzioni educative.

Collegandosi all'indirizzo **www.generazioniconnesse.it** è possibile, infatti scaricare il materiale direttamente in formato digitale per poterlo consultare tramite pc, tablet o smartphome, oppure stamparlo e distribuirlo a scuola.

Si ricorda, infine, che nel mese di febbraio viene organizzato il **Safer Internet Day**, la giornata europea della sicurezza in rete ed è' opportuno che le scuole sottolineino l'esistenza della giornata dando spazio ad iniziative interne in tema.